

**Legge quadro sul volontariato**  
(11 agosto 1991, n. 266)

**comparazione con legislazione regionale**

schede

a cura di:

Tina Lucherini

*del Dipartimento Servizi Legislativi  
del Consiglio Regionale della Toscana*

*Le schede che seguono sono un semplice quadro di raffronto tra la legge quadro sul volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266) e la corrispettiva normativa regionale vigente, inteso come eventuale strumento di lavoro per rispondere a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1: "La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti".*

*Nove le regioni a statuto ordinario (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto), due a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta) più le due province autonome (Trento e Bolzano), che avevano già legiferato in materia.*

*La Lombardia ha inserito norme sul volontariato all'interno della legge sulla programmazione e riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali. Non si esclude che possa essere così anche per altre regioni, ma nella ricerca effettuata non è emerso.*

*Infine, due i progetti di legge (Lombardia, Emilia Romagna) presentati ai rispettivi organi deliberanti, sempre però antecedenti la legge quadro.*

*Di seguito la metodologia usata nell'organizzazione delle schede ed alcune note.*

*La successione è normalmente quella degli articoli della legge quadro.*

*Non si ritrovano nelle schede gli artt. 8 - 9 - 17 che prevedono nuovi istituti, per il conseguimento dei fini enunciati, quindi non rapportabili alla normativa regionale.*

*Si sono messi in analogia due organismi come l'Osservatorio nazionale (art. 12) e la Consulta regionale, prevista dalla normativa in quattro regioni (Abruzzo, Toscana, Umbria, Veneto), ritenendo la seconda complementare ai fini istituzionali del primo.*

*All'art. 10 della legge quadro sono elencate le materie da disciplinare con norme regionali e provinciali al fine di salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. La relativa scheda indica, per ogni punto, il comma e l'articolo di riferimento nelle leggi regionali corrispettive.*

*L'apporto del volontariato è previsto nel contesto normativo regionale vigente anche nel campo della protezione civile, mentre l'art. 13 della legge quadro ne limita l'applicabilità. Nella scheda si rilevano, in materia di protezione civile, solo quelle regioni che hanno legiferato complessivamente sul volontariato (Abruzzo, Calabria, Umbria).*

*Tra i criteri da adottare nella tenuta dei registri regionali e provinciali delle organizzazioni del volontariato (art. 6) da evidenziare l'ammissione del ricorso al T.A.R. contro i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione. Inoltre come l'iscrizione sia prevista nella L. 266 solo per le associazioni, mentre nella legislazione vigente di alcune regioni (Basilicata, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria) si contempla anche un albo, o comunque rapporti da regolamentare, per singoli volontari.*

*Per rilevazioni sugli ulteriori articoli (14 - 15 - 16) non raffrontati in questo lavoro, per mancanza di riferimenti rapportabili nella legislazione regionale, e per una analisi non schematica della legge quadro sul volontariato, si fa riferimento alla relazione presentata dal dr. Prina durante l'Osservatorio del 28/29.11.1991.*

**L. 11 agosto 1991 n. 266**  
*Legge quadro sul volontariato*

<b>Abruzzo</b> L.R. 16.6.1987, n. 32	Riconoscimento e coordinamento del volontariato	<b>Toscana</b> L.R. 7.5.1985, n. 58	Norme relative ai rapporti delle associazioni del volontariato con la Regione e gli Enti locali
<b>Basilicata</b> L.R. 22.3.1985, n. 10	Norme per la valorizzazione del volontariato socio-assistenziale	<b>Umbria</b> L.R. 23.1.1987, n. 9	Volontariato. Disciplina dei rapporti con la Regione e gli Enti locali
<b>Calabria</b> L.R. 5.5.1990, n. 46	Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria	<b>Veneto</b> L.R. 30.4.1985, n. 46	Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato
<b>Lombardia</b> L.R. 7.1.1986, n. 1	Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia	<b>Bolzano</b> L.P. 1.3.1983, n. 6	Riconoscimento, sostegno, tutela e disciplina del volontariato
<b>Marche</b> L.R. 13.12.1982, n. 45	Volontariato socio-assistenziale	<b>Friuli Venezia Giulia</b> L.R. 6.11.1981, n. 74	Norme per la valorizzazione del volontariato
<b>Piemonte</b> L.R. 27.8.1984, n. 44	Valorizzazione e sviluppo del volontariato nel settore sanitario e socio-assistenziale	<b>Trento</b> L.P. 10.11.1983, n. 38	Riconoscimento, valorizzazione e disciplina del volontariato
<b>Puglia</b> L.R. 24.5.1985, n. 44	Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale	<b>Valle d'Aosta</b> L.R. 4.8.1981, n. 46	Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario

## Riconoscimento

*Art. 1, comma 1*

*La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia*

<b>Abruzzo art. 1</b>	La Regione riconosce la funzione del volontariato come complementare e non sostitutiva del servizio pubblico. Ne coordina e promuove l'apporto originale nel conseguimento degli obiettivi fissati nella legislazione statale e regionale.	<b>Toscana art. 1</b>	La Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle associazioni di volontariato al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'attuazione dei principi della libertà, giustizia ed eguaglianza indicati dalla Costituzione.
<b>Basilicata art. 1</b>	La Regione riconosce e valorizza le iniziative volte a realizzare forme di solidarietà sociale nonché l'impegno personale volontario che concorra a perseguirle.	<b>Umbria art. 1</b>	La Regione riconosce e valorizza le attività di volontariato dirette alla generalità dei cittadini rese da singoli, da nuclei familiari o da associazioni, relative alle materie di competenza propria o delegate.
<b>Calabria art. 1</b>	La Regione riconosce e valorizza le iniziative volte a realizzare forme di solidarietà sociale nonché l'impegno personale volontario che concorra a perseguirle.	<b>Veneto art. 1</b>	La Regione Veneto riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attività delle associazioni di volontariato che realizzano, mediante autonome iniziative, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e per salvaguardare l'ambiente.
<b>Lombardia art. 7</b>	La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi	<b>Bolzano art. 1</b>	La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, sostiene e valorizza la funzione sociale delle associazioni di volontariato liberamente costituite.
<b>Marche art. 1</b>	La Regione Marche riconosce e valorizza tutte le iniziative che realizzano forme di solidarietà sociale e impegno personale volontario per concorrere alla promozione della salute individuale e collettiva.	<b>Friuli Venezia Giulia art. 1</b>	La Regione riconosce, valorizzandola, la funzione sociale delle Associazioni ed istituzioni di volontariato liberamente costituite.
<b>Piemonte art. 1</b>	La Regione Piemonte riconosce e favorisce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzino modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscano allo sviluppo della società.	<b>Trento art. 1</b>	La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi costituzionali e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, riconosce e valorizza le espressioni autonome del volontariato sociale di cui siano protagonisti associazioni, gruppi, nuclei familiari, singoli cittadini che realizzino con competenza modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscano a risolvere bisogni riconosciuti di carattere materiale e di qualità della vita nonché allo sviluppo della società.
<b>Puglia art. 1</b>	La Regione Puglia riconosce al volontariato funzioni di utilità sociale, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza le iniziative	<b>Valle d'Aosta art. 1</b>	La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di volontariato liberamente costituite per concorrere al conseguimento degli obiettivi del servizio socio-sanitario regionale.

## Finalità

## Art. 1, comma 1

Il conseguimento di quelle individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali in materia di carattere sociale, civile e culturale

<b>Abruzzo art. 1</b>	Quelle in materia di servizi socio-assistenziali e sanitari nonché limitatamente agli ambiti regionali quelle in materia di protezione civile, salvaguardia ambiente, tutela beni culturali.	<b>Toscana art. 2</b>	Costituiscono prestazioni di volontariato le attività in materia ambientale, sociale, culturale e sanitaria e ogni altra attività che rientri nelle finalità di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'attuazione dei principi di libertà, giustizia ed eguaglianza indicati dalla Costituzione.
<b>Basilicata art. 2</b>	Le attività di volontariato si esplicano nell'ambito socio-assistenziale nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.	<b>Umbria art. 1 e 2</b>	La Regione favorisce il concorso delle associazioni di volontariato al conseguimento delle finalità delle leggi e dei piani regionali, come momento integrativo dell'intervento pubblico ed in particolare: a) tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale; b) tutela e miglioramento della qualità della vita; c) tutela e valorizzazione dei beni culturali; d) promozione e sviluppo delle attività culturali; e) tutela e valorizzazione dell'ambiente; f) interventi in materia di protezione civile; g) educazione permanente e attuazione del diritto allo studio; h) interventi nei servizi ricreativi e sportivi.
<b>Calabria art. 3</b>	Il campo di applicazione riguarda i settori dei servizi socio-assistenziali e sanitari, iniziative per l'educazione permanente e il diritto allo studio, protezione civile ed interventi in pubbliche calamità	<b>Veneto art. 4</b>	Le attività di volontariato che la Regione valorizza con la presente legge riguardano le materie trasferite o delegate alla Regione. Sono prioritarie le attività riguardanti i seguenti settori: - servizi socio-sanitari e assistenziali; - tutela e miglioramento della qualità della vita, dei beni culturali e del diritto all'ambiente; - iniziative per l'educazione permanente e per il completo riconoscimento del diritto allo studio.
<b>Lombardia art. 7</b>	Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi socio-assistenziali della regione.	<b>Bolzano art. 1</b>	Per il conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario e delle finalità definite dalle leggi e dai piani provinciali sul campo socio-assistenziale, in armonia con quanto disposto dagli artt. 2, 3, 18, 31, 32, 37, 38 della Costituzione e dalle norme della legge di riforma economico-sociale e dalle leggi provinciali.
<b>Marche art. 2</b>	Le attività di volontariato si esplicano nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla presente legge, da altre norme o leggi all'uopo emanate nel quadro del conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale e dei servizi sociali ed assistenziali.	<b>Friuli Venezia Giulia art. 2</b>	Le attività di volontariato si esplicano nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 23.12.1978, n. 833, dalla presente legge, da altre norme o leggi all'uopo emanate nel quadro del conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sociali ed assistenziali.
<b>Piemonte art. 4</b>	Le attività di volontariato previste dalla presente legge possono concorrere alla attuazione della politica sanitaria e socio-assistenziale mediante interventi integrativi delle prestazioni cui sono tenuti i pubblici operatori.	<b>Trento</b>	
<b>Puglia art. 1</b>	Il conseguimento di quelle proprie dei servizi sociali e assistenziali indicate dalla legislazione statale e regionale vigenti.	<b>Valle d'Aosta</b>	

## Principi e criteri per la disciplina dei rapporti

### Art. 1, comma 2

La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti

Abruzzo		Toscana art. 1	In attuazione degli artt. 3-4-5 dello Statuto regionale, la presente legge determina i criteri e le modalità con le quali la Regione disciplina i rapporti con il volontariato.
Basilicata		Umbria art. 1	Con la presente legge la Regione detta norme per: a) favorire lo sviluppo delle associazioni di volontariato, costituite senza fini di lucro, le quali autonomamente operano nell'ambito delle comunità locali dell'Umbria, mediante l'impegno personale, disinteressato e gratuito dei soci; b) promuovere il concorso delle associazioni di volontariato al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione; c) definire le modalità di partecipazione del volontariato di singoli cittadini, di nuclei familiari e associazioni all'attività degli Enti locali.
Calabria art. 2	La Regione Calabria favorisce la collaborazione e regola i rapporti tra gli Enti locali, i servizi pubblici e le organizzazioni di volontariato, le quali abbiano i requisiti richiesti dalla presente legge ed operino per il conseguimento delle finalità delle leggi e dei piani regionali della Calabria, anche attraverso loro autonome esperienze.	Veneto	
Lombardia		Bolzano	
Marche		Friuli Venezia Giulia	
Piemonte		Trento	
Puglia		Valle d'Aosta	

## Attività

Art. 2, comma 1 e 2; art. 3, comma 5

*Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

*L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.*

*Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.*

Abruzzo art. 1, comma 2	Interventi resi in forma spontanea e gratuita da associazioni che operino con strutture proprie nell'ambito di strutture pubbliche	Toscana art. 2	Si intendono servizi di volontariato le prestazioni autonomamente realizzate senza scopi di lucro da parte di associazioni di volontariato, sia all'interno di strutture pubbliche sia mediante strutture proprie. Tali prestazioni devono rivolgersi alla generalità dei cittadini interessati ai servizi predetti e non possono essere limitate ai soci.
Basilicata art. 1, comma 2	Iniziativa non retribuite svolte nell'ambito di servizi pubblici sia da associazioni di volontariato sia da singoli.	Umbria art. 2	Le attività di volontariato, previste dalla presente legge, consistono in prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro svolte in forma singola o associata.
Calabria art. 4	Per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni, iniziative e servizi rivolte a terzi offerte da organizzazioni regolarmente costituite, le cui norme statutarie prevedano espressamente la partecipazione democratica di tutti i componenti e l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione sia da parte dell'organizzazione sia da parte dei singoli soci.	Veneto art. 3	Si considerano attività di volontariato le attività di associazioni le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione sia da parte dell'associazione che dei singoli soci. Tali attività devono contribuire allo sviluppo della società civile e al conseguimento del pubblico interesse.
Lombardia art. 7	E' volontario il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito delle strutture pubbliche o private di assistenza o in proprio.	Bolzano art. 1	Si intende "volontariato" il servizio reso gratuitamente e con carattere di continuità da singoli o da associazioni e istituzioni, da cooperative che gestiscono servizi sociali entro il territorio provinciale, attraverso competenze adeguate alle mansioni che si intendono esercitare, sia attraverso strutture proprie, che nell'ambito delle strutture pubbliche, in risposta ai bisogni autonomamente individuati.
Marche art. 2	Si intendono per iniziative di volontariato le attività non retribuite svolte nell'ambito del servizio socio-sanitario.	Friuli Venezia Giulia art. 5	Le attività di volontariato sono esercitate nelle istituzioni, nelle strutture murarie, nei servizi itineranti, nei servizi domiciliari e negli ambiti locali, secondo le modalità di coordinamento, previste dalle convenzioni, volte ad integrare le attività stesse con quelle dei presidi e servizi pubblici istituzionali e dei servizi privati convenzionati.
Piemonte art. 2	Le attività di volontariato considerate nella presente legge consistono in prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro, che concorrono a prevenire e a rimuovere, o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione e carenze fisiche, psichiche o di altro genere, mediante adeguati interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale.	Trento art. 3	La Provincia autonoma di Trento riconosce come caratteristiche del volontariato sociale: a) la disponibilità personale e la diretta partecipazione dei cittadini singoli o associati allo svolgimento delle attività di cui al primo articolo della presente legge; b) il possesso di competenze adeguate alle mansioni che intende esercitare; c) la gratuità delle prestazioni personali; d) la continuità delle prestazioni in relazione agli impegni assunti con la convenzione. Le attività di volontariato non possono configurare rapporti di dipendenza dall'ente pubblico e possono svolgersi attraverso strutture e mezzi di proprietà sia privata sia pubblica. L'esercizio dell'attività volontaria può svolgersi sia attraverso strutture e mezzi di proprietà del soggetto volontario, come nelle strutture e con mezzi pubblici.
Puglia art. 2	Per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni di collaborazione sociale offerte, con personale disponibilità e diretta partecipazione, da cittadini singoli o associati.	Valle d'Aosta	



## Organizzazioni

### Art. 3

*E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.*

*Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.*

<b>Abruzzo</b> art. 1, comma 2	Si intendono associazioni di volontariato anche quelle non dotate di personalità giuridica	<b>Toscana</b>	
<b>Basilicata</b> art. 1, comma 3	Per associazioni di volontariato si intendono sia quelle dotate di personalità giuridica sia quelle di fatto.	<b>Umbria</b>	
<b>Calabria</b> art. 4	Organizzazioni regolarmente costituite, anche se non dotate di personalità giuridica.	<b>Veneto</b> art. 3	Associazioni liberamente costituite, dotate o meno di personalità giuridica.
<b>Lombardia</b> art. 8	Hanno diritti le associazioni di volontariato fornite o meno di personalità giuridica.	<b>Bolzano</b> art. 1	Associazioni e istituzioni dotate o meno di personalità giuridica
<b>Marche</b> art. 2	Ai fini della presente legge per associazioni di volontariato si intendono tanto quelle giuridicamente costituite che quelle di fatto.	<b>Friuli Venezia Giulia</b> art. 4	Le associazioni e le altre istituzioni di volontariato possono essere dotate o non di personalità giuridica, debbono essere liberamente costituite e fondate, a norma di statuto, su prestazioni gratuite personali dei soci per il conseguimento, senza scopo di lucro, dei fini di cui alla presente legge.
<b>Piemonte</b> art. 3	Con il termine "associazioni di volontariato" si intendono le associazioni di fatto o legalmente riconosciute e le organizzazioni di carattere nazionale, regionale o locale, totalmente o parzialmente finalizzate agli obiettivi socio-assistenziali e/o sanitari di cui alla presente legge. Le associazioni di volontariato di cui alla presente legge si fondano, a norma di statuto, su prestazioni libere, gratuite e disinteressate dei soci.	<b>Trento</b> art. 3	Cittadini singoli o associati, anche non dotati di personalità giuridica.
<b>Puglia</b> art. 2	Associazioni ancorché non dotate di personalità giuridica.	<b>Valle d'Aosta</b>	

## Registri delle Organizzazioni

### Art. 6

*Le Regioni e le Province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.*

*L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.*

(seguono criteri da adottare)

<p><b>Abruzzo</b> art. 3</p>	<p>Si istituisce presso la Regione l'albo del volontariato e l'iscrizione delle Associazioni è disposta dalla G.R. d'intesa con la Commissione consiliare competente. Si pubblica annualmente sul B.U. comprese le variazioni intervenute. (seguono criteri)</p>	<p><b>Toscana</b> art. 3</p>	<p>E' istituito l'albo regionale del volontariato organizzato. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta. L'albo regionale delle associazioni di volontariato è annualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il quale dà notizia delle singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno. (seguono criteri)</p>
<p><b>Basilicata</b> art. 3</p>	<p>La Regione istituisce due registri, uno per le Associazioni ed Enti ed uno per i singoli cittadini. Per l'iscrizione delibera la G.R. previo accertamento dei registri. (seguono criteri)</p>	<p><b>Umbria</b> art. 3</p>	<p>Ai fini della presente legge è istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni di volontariato. L'iscrizione è disposta con provvedimento della Giunta regionale sentito il Comune ove ha sede l'associazione; il provvedimento è notificato dal Comune medesimo. L'albo regionale delle Associazioni di volontariato è annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, il quale dà notizia delle singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno. (seguono criteri)</p>
<p><b>Calabria</b> art. 5</p>	<p>E' istituito l'Albo regionale delle organizzazioni di volontariato che concorrano alle finalità della presente legge, ai fini della facilitazione dei rapporti con gli Enti locali, dell'ammissione ad eventuali contributi, della loro consultazione nelle fasi preparatorie delle programmazioni a livello comunale, provinciale e regionale. La G.R. verifica e aggiorna l'Albo (seguono criteri)</p>	<p><b>Veneto</b> art. 5</p>	<p>E' istituito il registro regionale delle associazioni di volontariato con deliberazione della Giunta regionale. La domanda va presentata al Presidente della Giunta regionale. L'iscrizione è disposta con provvedimento della Giunta regionale. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per poter fruire dei benefici previsti dalla presente legge.</p>
<p><b>Lombardia</b> art. 8</p>	<p>E' diritto delle organizzazioni di volontariato essere iscritte nel registro del volontariato. L'iscrizione è disposta con decreto del Presidente della G.R. o dell'Assessore competente, se delegato, previo parere del Comune nel cui territorio opera l'organizzazione. (seguono criteri)</p>	<p><b>Bolzano</b> art. 3</p>	<p>Ai fini della deliberazione di riconoscimento di idoneità l'Assessore competente dovrà acquisire il parere delle eventuali commissioni provinciali previste da specifiche leggi riguardanti i settori in cui il volontariato intende operare.</p>
<p><b>Marche</b> art. 3</p>	<p>I Comuni e le UU.SS.LL., nell'ambito delle rispettive funzioni, eseguono annualmente il censimento delle associazioni e ne comunicano i risultati alla Regione.</p>	<p><b>Friuli Venezia Giulia</b> art. 3</p>	<p>Le associazioni ed istituzioni di volontariato esistenti sul territorio verranno, anche su loro richiesta, censite annualmente dal Comune competente per territorio e segnalate alla Amministrazione regionale.</p>
<p><b>Piemonte</b> art. 7</p>	<p>Le UU.SS.LL. al fine della programmazione dei servizi socio-sanitari provvedono al censimento delle risorse di volontariato presenti nel rispettivo territorio.</p>	<p><b>Trento</b></p>	
<p><b>Puglia</b> art. 6</p>	<p>E' istituito presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali l'Albo delle associazioni e dei singoli volontari operanti nel campo dei servizi sociali. (seguono criteri)</p>	<p><b>Valle d'Aosta</b> art. 3</p>	<p>Le associazioni di volontariato che intendono accedere al convenzionamento con l'unità sanitaria locale, debbono ottenere da parte della Regione il riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il Consiglio comunale ove ha sede l'istituzione. (seguono criteri)</p>

## Convenzioni

### Art. 7

*Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali, e gli altri Enti pubblici, possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome.*

<p><b>Abruzzo</b> art. 5</p>	<p>Possono stipularle le Regioni, i Comuni, le UU.SS.LL., nell'ambito delle proprie competenze e differenziate per aree di intervento, sulla base di convenzioni tipo approvate dal C.R. (seguono contenuti convenzioni)</p>	<p><b>Toscana</b> art. 8</p>	<p>I rapporti degli Enti locali con le associazioni iscritte all'albo regionale, le quali intendano contribuire alla realizzazione dei programmi regionali nelle materie delegate agli Enti locali, nonché nelle materie socio-sanitarie esercitate dai Comuni attraverso le Unità Sanitarie locali, sono regolate da convenzioni.</p> <p>La Regione promuove altresì l'instaurarsi di rapporti tra le Associazioni con i Comuni e le Province, per l'attuazione dei programmi nelle materie di esclusivo interesse locale, anche attraverso la proposta di convenzioni-tipo. (art. 9 contenuti convenzioni)</p>
<p><b>Basilicata</b> art. 4</p>	<p>Possono stipularle nel quadro della programmazione sanitaria e socio assistenziale le Regioni, i Comuni, le UU.SS.LL. nell'ambito delle rispettive competenze (seguono contenuti convenzioni)</p>	<p><b>Umbria</b> art. 5</p>	<p>I rapporti degli Enti locali con le Associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale, le quali intendano concorrere alla realizzazione dei programmi regionali nelle materie di cui all'art. 2, sono regolate da convenzioni.</p> <p>Al fine di assicurare l'uniformità dei rapporti e l'utilizzabilità interata e razionale del volontariato anche in ambiti territoriali diversi da quello di iscrizione, nell'ipotesi di interventi di emergenza, la Regione promuove altresì la stipula di convenzioni tra gli Enti locali e le Associazioni di volontariato per l'attuazione di programmi concernenti le competenze proprie degli enti locali, includenti la partecipazione ad attività formative, esercitazioni e interventi di emergenza interessanti l'ambito territoriale di più enti. (art. 6 contenuti convenzioni)</p>
<p><b>Calabria</b> art. 7</p>	<p>Gli Enti pubblici e le loro associazioni possono stipulare convenzioni per attuare iniziative e servizi con le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale. (seguono contenuti convenzioni)</p>	<p><b>Veneto</b> art. 8</p>	<p>Gli enti pubblici e le loro associazioni e le associazioni di volontariato, iscritte al registro regionale, possono stipulare convenzioni per attuare iniziative e servizi destinati a perseguire le finalità della presente legge. (seguono contenuti convenzioni)</p>
<p><b>Lombardia</b> art. 8 e 53</p>	<p>Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative richiedendo in tal caso eventuale convenzionamento per specifiche attività.</p> <p>Gli Enti regionali e i Comuni possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro (seguono contenuti convenzioni)</p>	<p><b>Bolzano</b> art. 4</p>	<p>Gli organismi di volontariato riconosciuti idonei possono stipulare apposite convenzioni con gli enti direttamente responsabili della gestione dei servizi territoriali (art. 5 contenuti convenzioni)</p>
<p><b>Marche</b> art. 4</p>	<p>I Comuni e le UU.SS.LL. nell'ambito delle rispettive funzioni stipulano convenzioni con le Associazioni di volontariato per la loro collaborazione nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate (seguono contenuti convenzioni)</p>	<p><b>Friuli Venezia Giulia</b> art. 4</p>	<p>I Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le UU.SS.LL., nel quadro della programmazione socio-sanitaria regionale, stipulano convenzioni con le Associazioni od altre istituzioni di volontariato relative alle modalità della loro collaborazione nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate o in ambiti esterni</p>
<p><b>Piemonte</b> art. 6</p>	<p>Le Associazioni debbono presentare specifiche proposte-progetti al Comitato di gestione dell'USL interessata qualora intendano direttamente concorrere al perseguimento degli obiettivi fissati dai piani zonali delle UU.SS.LL.</p> <p>Sulla base di tali proposte e modalità di intervento concordate si stipula una convenzione regolante i reciproci rapporti. (G.R. predispose schema tipo)</p>	<p><b>Trento</b> art. 5</p>	<p>La convenzione è l'atto di stipula dell'accordo nel quale si stabiliscono la durata del rapporto concordato, le modalità per la verifica periodica dei risultati conseguiti e le garanzie in ordine alla continuità delle prestazioni, nonché l'entità dei rimborsi per le spese vive</p>
<p><b>Puglia</b> art. 3</p>	<p>L'Ente pubblico, accertati i bisogni e approvati i progetti o le proposte di intervento del volontariato, realizza il rapporto con i singoli o con le associazioni, mediante convenzione (art. 4 contenuti convenzioni)</p>	<p><b>Valle d'Aosta</b> art. 2</p>	<p>L'U.S.L. stipula convenzioni con le Associazioni di volontariato secondo uno schema tipo approvato dal C.R. sulla base delle leggi regionali attuative del servizio socio-sanitario e delle previsioni e dell'attuazione del P.S.R. (C.R. approva schema tipo)</p>

### Assicurazione dei volontari (prevista dalle Regioni all'interno delle convenzioni)

#### Art. 4

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

<b>Abruzzo</b> art. 5	Copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito da personale volontario o dipendente o dal medesimo provocato a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto di convenzione.	<b>Toscana</b> art. 9	La convenzione dovrà prevedere il tipo di polizza assicurativa da stipularsi a favore degli aderenti per la copertura di tutti i rischi, anche i terzi, derivanti dalla partecipazione all'attività.
<b>Basilicata</b> art. 4	Copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito da personale volontario o dipendente o dal medesimo provocato a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto di convenzione.	<b>Umbria</b> art. 6	Le convenzioni devono prevedere il tipo di polizza assicurativa a favore dei soggetti interessati per la copertura di tutti i rischi effettivi derivanti dalla partecipazione all'attività.
<b>Calabria</b> art. 7	Copertura assicurativa dei rischi per danni verso terzi ed infortuni durante l'espletamento dell'attività convenzionata.	<b>Veneto</b> art. 9	Le convenzioni devono prevedere l'eventuale contributo sugli oneri per la copertura assicurativa del rischio di infortunio o dei danni verso terzi durante l'espletamento dell'attività convenzionata.
<b>Lombardia</b> art. 53	Le coperture per infortunio o danni a terzi.	<b>Bolzano</b> art. 5	I rapporti finanziari tra l'Ente pubblico e l'organismo di volontariato devono prevedere tra l'altro l'onere per la copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito dal personale volontario o dipendente o dal medesimo provocato a terzi durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione.
<b>Marche</b> art. 4	L'onere per la copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito da personale volontario o dipendente o dal medesimo provocato a terzi, durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione.	<b>Friuli Venezia Giulia</b> art. 7	Gli Enti pubblici che hanno stipulato convenzioni possono concedere finanziamenti per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio dell'attività.
<b>Piemonte</b> art. 8	Le U.U.S.S.L.L. assumono a proprio carico gli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei volontari nell'espletamento dei servizi.	<b>Trento</b> art. 6	L'Ente pubblico assume a proprio carico comunque l'onere derivante dalla assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni, di origine non dolosa, subito dal personale volontario o dal medesimo provocato a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione.
<b>Puglia</b> art. 5	La convenzione dovrà prevedere a carico dell'Ente pubblico contraente la copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito o provocato dall'operatore durante l'espletamento dell'attività.	<b>Valle d'Aosta</b> art. 5	L'unità sanitaria locale può, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza sociale, stipulare convenzioni, che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'USL dell'onere derivante da polizze assicurative per i volontari che agiscono all'interno delle sue strutture.

### Norme regionali e delle Province autonome

#### Art. 10

Le leggi regionali e provinciali disciplinano:

- a) le modalità di svolgimento delle prestazioni del volontariato all'interno delle strutture pubbliche o convenzionate;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni alla programmazione degli interventi nei settori in cui operano;
- c) i requisiti e i criteri che danno titolo di priorità nelle stipule delle convenzioni;
- d) gli organi e le forme di controllo sui registri delle organizzazioni;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione e aggiornamento professionale indetti dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti locali per i settori di intervento degli stessi.

<b>Abruzzo</b>	a) previste in convenzione b) art. 5 comma 5 c) - d) art. 3 e) - f) art. 6	<b>Toscana</b>	a) previste in convenzione b) art. 4 c) - d) art. 3 e) art. 8 commi 2, 3, 4, 5 f) art. 7
<b>Basilicata</b>	a) art. 5 b) - c) - d) art. 3 e) art. 6-8 f) art. 5 comma 2	<b>Umbria</b>	a) - b) art. 4 c) - d) art. 3 e) - f) art. 7
<b>Calabria</b>	a) previste in convenzione b) art. 8 alinea 3 c) - d) art. 11 e) art. 10 f) art. 9	<b>Veneto</b>	a) previste in convenzione b) art. 7 c) - d) art. 5 e) artt. 11 e 13 f) art. 10
<b>Lombardia</b>	a) previste in convenzione b) art. 8 comma 6 c) - d) art. 8 e) art. 8 comma 8 f) art. 8 comma 7	<b>Bolzano</b>	a) - b) art. 7 c) - d) art. 3 e) - f) art. 6 commi 3-4
<b>Marche</b>	a) - b) - c) - d) art. 5 e) - f) art. 6	<b>Friuli Venezia Giulia</b>	a) art. 8 comma 2 b) - c) - d) - e) artt. 9, 10, 11 f) art. 6 commi 3, 4
<b>Piemonte</b>	a) - b) art. 5 c) - d) - e) art. 8 f) art. 7 comma 3	<b>Trento</b>	a) - b) art. 4, comma 2 c) - d) art. 6, comma 5 e) art. 6 f) art. 5, comma 2
<b>Puglia</b>	a) previste in convenzione b) art. 6 c) - d) art. 9 e) - f) art. 7	<b>Valle d'Aosta</b>	a) - b) - c) - d) - e) - f) art. 4

### Diritto all'informazione

**Art. 11**

*Alle organizzazioni di volontariato si applicano le disposizioni di cui al capo V della L. 7.8.1990, n. 241*

*Ai fini di cui sopra sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.*

<b>Abruzzo</b> art. 5	Le convenzioni devono definire altresì "le modalità di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi interessati dagli interventi da parte dei volontari"	<b>Toscana</b> art. 6 e 8	Le associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale accedono gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Regione, secondo modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per gli uffici rispettivamente dipendenti. Le convenzioni devono altresì prevedere "le modalità per i volontari di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi interessati agli interventi".
<b>Basilicata</b>	-	<b>Umbria</b> art. 6	Le convenzioni devono indicare tra l'altro "le modalità per i volontari di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi interessati agli interventi"
<b>Calabria</b> art. 8	E' riconosciuto alle organizzazioni di volontariato accedere alle informazioni e agli atti amministrativi concernenti i campi di applicazione della presente legge di competenza del Consiglio e della Giunta regionale e degli Enti locali.	<b>Veneto</b>	-
<b>Lombardia</b>	-	<b>Bolzano</b>	-
<b>Marche</b>	-	<b>Friuli</b> <b>Venezia</b> <b>Giulia</b>	-
<b>Piemonte</b>	-	<b>Trento</b>	-
<b>Puglia</b>	-	<b>Valle d'Aosta</b>	-

## Osservatorio nazionale

## Art. 12

*E' istituito l'osservatorio nazionale per il volontariato con D.P.C.M. su proposta del Ministro per gli affari sociali (seguono composizione e funzioni)*

<b>Abruzzo</b> art. 7	E' istituita la Consulta regionale del volontariato (seguono composizione e funzioni)	<b>Toscana</b> art. 5	La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. (seguono composizione e funzioni)
<b>Basilicata</b>	-	<b>Umbria</b> art. 9	I Comuni singoli o associati promuovono la costituzione di consulte locali del volontariato. Le modalità di costituzione, la composizione ed il funzionamento delle Consulte locali sono disciplinate da apposito regolamento emanato dall'ente locale che istituisce la Consulta stessa
<b>Calabria</b>	-	<b>Veneto</b> art. 6	La Giunta regionale dispone, con propria delibera, l'attivazione di un osservatorio finalizzato al censimento del volontariato e alla diffusione della conoscenza delle sue iniziative.
<b>Lombardia</b>	-	<b>Bolzano</b>	-
<b>Marche</b>	-	<b>Friuli Venezia Giulia</b>	-
<b>Piemonte</b>	-	<b>Trento</b>	-
<b>Puglia</b>	-	<b>Valle d' Aosta</b>	-